



**COMUNE DI SERRA RICCO'**  
16010 Provincia di Genova

**REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI  
SERVIZI - PARTE II^**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO  
COSTITUITO PER LA REDAZIONE  
DI PROGETTI ED ATTI DI  
PIANIFICAZIONE**

**DGC n.93 del 29.06.2000**

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento.**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di riparto del Fondo per la progettualità interna, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato, da ultimo, dall'art. 13 della L. 17.05.99, n. 144.

## **Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione.**

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

2. Per atti di pianificazione, ai sensi dell'art. 18, c. 2 della L. 109, si intende la redazione di:

- Piano Regolatore Generale o PUC;
- Piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
- Piani per l'edilizia economico e popolare;
- Piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
- .- Piani di recupero di iniziativa pubblica;
- Programma pluriennale di attuazione, e relative varianti.

3. Le prestazioni tecniche da remunerare ai sensi dell'art. 18, c. 1, della L. 109, sono le seguenti:

- a) assunzione del ruolo di responsabile unico del procedimento;
- b) redazione dei progetti;
- c) redazione dei piani di sicurezza;
- d) direzione lavori;
- e) collaudo.

4. Come previsto dall'art. 18, comma 2 bis L. 109/94, l'importo massimo iscritto negli opportuni stanziamenti del bilancio comunale, per le spese connesse a prestazioni tecniche non può superare il 10% del totale degli stanziamenti del bilancio occorrenti alla realizzazione delle opere stesse, ed è riferito alla stesura dei progetti preliminari, di quelli definitivi e di quelli esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza ex D.Lgs. 494/96, e agli studi preliminari per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui si è riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.

## **Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione.**

1. Il personale degli uffici tecnici destinatario del compenso è individuato tra coloro che hanno concorso o comunque contribuito alla formazione degli elaborati progettuali, ovvero degli atti di pianificazione, come di seguito specificato:

a) il responsabile unico del procedimento;

b) i progettisti interni;

c) gli incaricati della redazione dei piani di sicurezza con assunzione delle relative responsabilità di coordinatore in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 494/96.

d) Il direttore dei lavori;

e) il collaudatore;

f) i collaboratori tecnici e amministrativi per le attività di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e).

2. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza incarichi professionali per conto di PP.AA. di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 29/93 e s.m.i., se non conseguenti ai rapporti di impiego.

3. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge.

#### **Art. 4 - Conferimento degli incarichi.**

1. Nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale predisposto dal competente organo dell'Amministrazione, la Giunta individua, di volta in volta, il progetto o l'atto di pianificazione da redigere all'interno dell'Ente.

2. Con il provvedimento di cui al comma precedente la Giunta comunale affida l'incarico individuando altresì i soggetti di cui al successivo art. 7 aventi diritto a quota parte del fondo.

#### **Art. 5 - Contenuto della progettazione.**

1. La progettazione di opere e lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti, in preliminare, definitivo ed esecutivo.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 16 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile unico del procedimento, qualora in rapporto alla specifica tipologia ed alle dimensioni dei lavori da progettare ritenga le prescrizioni suddette insufficienti o eccessive, provvede a integrarle o a modificarle, o a richiedere tali variazioni al progettista incaricato, se soggetto diverso.

3: La redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione prescritta

dalle disposizioni regionali e nazionali. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva ed a tale evenienza va ricondotta la liquidazione a saldo del fondo di incentivazione.

#### **Art. 6 - Quantificazione del fondo.**

1. Il fondo incentivante è costituito da una percentuale variabile dall'1% all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, differenziato in base all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, secondo le aliquote di cui al successivo c. 3.

2. Per gli atti di pianificazione di cui all'art. 2, c. 2, il fondo incentivante è costituito dal 30% della tariffa professionale relativa alla redazione dell'atto, da ripartirsi tra i soggetti di cui alle lettere b) ed f) dell'art. 3.

3: L'aliquota percentuale, variabile tra l'1% e l'1,5%, di cui al comma 1, è differenziata nel modo che segue:

- 1,50% per opere il cui importo a base di gara è pari o inferiore a L. 200.000.000.= (Euro 103.291,37);

- 1,25% per opere di importo superiore a L. 200.000.000.= (Euro 103.291,37) ed inferiore a L. 500.000.000.= (Euro 258.228,44)

- 1,00 per opere di importo pari o superiore a L. 500.000.000.= (Euro 103.291,37)

4. La quantificazione e liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro e per ciascun atto di pianificazione.

#### **Art. 7 - Ripartizione del fondo.**

1. Il fondo per l'incentivazione viene ripartito tra i vari soggetti che abbiano partecipato alla redazione del progetto o dell'atto di pianificazione secondo le seguenti percentuali:

a) responsabile unico del procedimento.....15%

b) progettista.....30%

c1) coordinatore sicurezza in fase di progettazione.....5%

c2) coordinatore sicurezza in fase di esecuzione.....15%

d) direttore lavori.....15%

e) collaudatore.....5%

f) collaboratori.....15%.

2. L'individuazione dei collaboratori tecnici e amministrativi (e la suddivisione percentuale della quota del fondo tra gli stessi) sarà disposta con la deliberazione di affidamento dell'incarico:

3. Le quote di cui al comma 1 sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

4. Le quote parti del fondo corrispondenti a prestazioni non svolte da dipendenti interni in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, costituiscono economie

e vanno a rimpinguare le somme a disposizione dell'amministrazione per la realizzazione della singola opera.

#### **Art. 8 - Termini e penalità.**

1. Con il provvedimento di incarico vengono stabiliti i termini per la conclusione del procedimento di redazione del progetto e dell'atto di pianificazione, completi della documentazione richiesta dalla legge per ciascuno di essi.

2. In caso di mancato rispetto dei termini come definito nel disciplinare, l'incarico si ritiene risolto senza compenso.

#### **Art. 9 - Liquidazione del fondo.**

1. Per i soggetti di opere e lavori pubblici, il responsabile del servizio finanziario provvede alla liquidazione del fondo, distintamente per ogni singola opera, entro 30 gg. dall'approvazione dei vari livelli progettuali, applicando le percentuali di cui al successivo articolo 10; per i piani di sicurezza in fase di progettazione, entro 60 gg. dalla consegna dei lavori; per i piani di sicurezza in fase di esecuzione e la direzione lavori entro 30 gg. dall'emissione del certificato di ultimazione lavori; per il collaudo entro 30 gg. dall'emissione del certificato di collaudo, o di regolare esecuzione; per la redazione degli atti di pianificazione il 50% entro 30 gg. dalla consegna degli elaborati del progetto di massima ed il saldo ad approvazione definitiva del piano.

#### **Art. 10 - Ripartizione del fondo tra i vari livelli progettuali.**

Qualora la progettazione non venga sviluppata interamente all'interno dell'Ente, la quota del fondo destinato al progettista e ai collaboratori tecnici viene determinata nel suo ammontare come segue:

- per il progetto preliminare 25% della quota;
- per il progetto definitivo 35% della quota;
- per il progetto esecutivo 40% della quota,

#### **Art. 11 - Polizza assicurativa.**

1. Con i limiti e le modalità che saranno definiti dal regolamento di esecuzione previsto dall'art. 3 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'Amministrazione stipulerà polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore di dipendenti incaricati della progettazione.

2. Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione previsto dall'art. 3 della legge 11/2/1994, n.109 l'Amministrazione stipulerà polizze assicurative a favore dei dipendenti incaricati della progettazione assumendo l'onere del rimborso al dipendente dei

due terzi del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge 111/2/1994, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 12 - Responsabilità.**

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

#### **Art. 13 - Proprietà dei progetti.**

1. I progetti elaborati dai progettisti interni, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

#### **Art. 14 - Orario di lavoro e spese accessorie.**

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

#### **Art. 15 - Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi e regolamentari nazionali e regionali.

2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

#### **Art. 16 .- Pubblicità del regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n, 241,

sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Art. 17 - Entrata in vigore.**

Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.